VERBALE D ACCORDO PER IL TA TT MENTo PENsJoNsTJco AZIENDALE DEl DIPENDENTI DJ BANCA

n gromo 24 aprile 2007

tra

Veneto Banca

e

le Organizzazione Sindacale Aziendali

vista:

Ja disciplina in tema di previdenza complementare di eU al Decreta legislativo del 5 dicembre 2005. ll. 252, e successive modificazioni ed interazioni equi dì seguito per brevità Decreta legislative presa atto che ii Decreta legislativo prevede la possibilità di realizzare anche adesioni a Fondi aperti su base collettiva considerate le stanze in materia di previdenza complementare provenienti dai lavoratori dipendenti dell Azienda e rappresentate al datare dì lavoro dalle organizzazioni sindacali al fine di assicurare ai lavoratori dì eU al successive art. 1, trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio - in armonia a quanto disposta dal Decreta legislativo - attraversa l' adesione al Fondo tenuta conto che m conformità a quanto previsto dal Decreta legislative Ja sottoscrizione del presente accordo comporta ? il conferimento al Fondo del TFR maturando dei lavoratori di cui all'art. J del presente Accordo che entro il 30 giungo 2007 ovvero entro sei mesi dall assunzione non abbiano espressa alcuna volontà circa Ja destinazione dello stessa TFR (c.d. modalità tacita

concordano quanto segue

Le premesse costituiscano parte integrante del presente accordo

verb

built I'm

Art. 1 - Destinatari

Possano scriversi al Fondo cad uno dei due Fondi individuati dal presente accordo i lavoratori dipendenti dì Veneto Banca (che stano assunti con contratta a tempo indeterminato avvera alche assunti con contratta di apprendistato con contratta dì inserimento avvera ancora dì quelli con contratta a tempo determinato

Arto 2 - Modalità di adesione

adesione al Fondo è volontaria e viene attuata conformemente ana normativa vigente tramite la sottoscrizione di apposto modulo di adesione I lavoratori di CUI all'art. i possano aderire al Fondo anche tramite ? il solo conferimento dei TFR.
Ai sensi e per gli effetti dì quanto prevista dall'ati. 8, comma 7, Jett, bi del Decreta legislative, jr TFR maturando dei dipendenti di cui all, art. [1] è conferito al Fondo se questi entro il 30 giugno 2007 , ovvero entro Sel mesi dall'assunzione, non abbiano espresso alcuna volontà circa Ja destinazione dello stessa TFR (c.d. modalità tacite

Art. - Contribuzione

Per ciascun lavoratore che abbia aderito al sensi del prime comma dell'ati. 2 che precede, tenuta anche conto di quanto previsto dallo art. 8 dei Decreta legislative la contribuzione al Fondo è determinata secondo le seguenti misure minime

A) contibuto a carica dent Azienda è pari alle percentuali previste nel l'accordo Integrativa Aziendale del 14.12.2006 ratificata in data 4.4.2007

8) contibuto a caricò del ? lavoratore minimo J1% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazìone ? del TFR;

e) TFR maturando dalla data di adesione
[1] lavoratori dì prime impiego anteriore al 29 aprile 1993 (non scritti ana data dell 2007 a forme pensìonistiche complementari possono destinare al Fondo il so % del TFR maturando o Ja diversa maggiore misura ? da loro indicata (aì sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. g, comma 7. letto e), punto 2, dei Decreto legislativo).

lavoratori di prime impiego anteriore al 29 aprile 1993, iscritti alla data del [1] 1.2007 a forme pensìonìstìche complementarì in regime dì contribuzio' contribuzione

num ? lit

definita possano scegliere se mantenere il TIR residua maturando presso il proprio datare dì lavoro ovvero conferirlo al Fondo

I predetti lavoratori possano scegliere anche successivamente ? dì Incrementare ? fino al 100% la percentuale dì TFR maturando destinata al Fondo

n contibuto a caneD dell'Azienda è subordinata ana condizione che:

lavoratore versi ad uno dei Fondi individuati con presente accordo il proprio contibuto minimo dì eU all'art. 3 del presente accordo qualora decida di versare il proprio TIR ad un fondo previdenziale Sia uno dei due Fondi individuati dal presente accordo

n contibuto a carico dell'azienda prevista dal presente accordo non è cumulabile con diversi contribui aventi analoghe finalità previsti da disposizioni legali o contrattuali collettive

Resta ferma la facoltà del lavoratore dì contribuite al Fondo anche in misura più elevata rispetto a quanto prevista al precedente comma,
r lavoratori possano decidere di contribuire al Fondo anche con solo TFR maturando senza un'ulteriore contribuzione a proprio carico In tal casa non hanno diritta al contributo a carico del datare di lavoro 2

In casa dì scelta tacita - attesa la presenza dì più Fondi scelti con accordo sindacale - il IFR maturano è trasferita al Fondo al quale abbia aderito il maggior numero dì lavoratori dell'azienda

Art. 4 - Modalità dei versamenti

n versamento al Fondo a far tempo dalla data di adesione avverrà su base mensile Per ogni lavoratore saranno comunicati al Fondo gi importi relativi al contibuto a carico dell'azienda al contibuto a canco dellavoratore ed al TFR maturando
n contibuto a carica del lavoratore sarà trattenuta sulla retribuzione La suddetta comunicazione sarà effettuata dan, Azienda contestualmente al prelievo sulla retribuzione

☰

0 In tal casa trattandosi di azienda con almeno SO dipendenti il TFR va al Fondo presso la tesoreria dello Stato gestita da1'1Nps'
2 sì ricorda che la destinazione dei TFR deve essere unitaria ? quindi i lavoratori che già versano quota parte del TFR ad un Fondo non potranno destinaTe ad altra Fondo Ja quota vili on residua

GI misprint go

Arto s - Sospensione della contribuzione

L, aderente ha la facoltà di sospendere in ogni momenta il versamento del contributo a sua carico La facoltà dì sospensione non riguarda il TFR maturando conferito al Fondo In tale ipotesi l' Azienda sospenderà i versamenti a proprio carico dovuti al Fonda.

Arto 6 - Perdita dei requisiti di partecipazione

Per tutti i lavoratori aderenti in caso dì cessazione del rapporto dì lavoro con l' Azienda e quindi dì perdìta dei requisti per la partecipazione al Fondo in base al presente accordo verranno meno applicazione dell accordo medesime ed i conseguenti obblighi contributivi IVI previsti Ferma quanto prevista dal Regolamento del Fondo in materia dì trasferimento e riscatta della posrzrone individuale in case dì interruzione dell'attività lavorativa prima del raggiungimento dei requisti pensionìstìcì, l'aderente può richiedere il riscatta in capitale della pOSIZIOne previdenziale senza alcun tipa dì penale avvera il trasferimento ad altra forma pensromsuca vvero proseguire la partecipazione al Fondo su base individuale anche in assenza dl contribuzione

Art. - Portabilità

Decorsi due anm dalla data dì adesione iascun lavoratore ha facoltà dì trasferire la propria posizione individuale maturata presso il Fondo ad altra forma peusiomsuca In tal caso il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensromsuca da lui prescelta del TFR maturando e non ha Invece diritto al versamento del contributo a carica dell, Azienda

Art. S - Mancata adesione

La mancata adesione al Fondo non comporterà il nconoscnnento sotto altra forma dei contibuti a carico den, Azienda stabiliti dal presente accordo neppure Ipotesi dì adesione del lavoratore ad una diversa forma peneromsuc« complementare

lives

i met it

Art. g Adesione collettiva al Fondo Aziendale

Le parti convengono di aderire al seguenti Fondi pensione
Fondo pensione Arca Previdenza gestita da Arca sgr
Fondo pensione previgen Global costituita da Assicurazioni Generali

Art. lo - prestazioni dei Fondo Pensione

n Fondo pensione aperto che darà attuazione ana forma pensionistica complementare dovrà erogare prestazioni nel rispetta del disposta dell alt 11 del Decreta Legislativo 5 dicembre 2005. n. 252.
entità delle prestazioni verranno determinate secondo i criteri della corrispettivi e della capitalizzazione
n Fondo pensione dovrà prevedere la possibilità per l'aderente di richiedeTe erogazione della prestazione in forma dì rendita vitalizia reversibile sul coniuge
n Fondo Pensione dovrà altresì prevedere la possibilità di erogare prestazioni accessori per i casi di premorienza e di invalidità permanente totale a seguita di scelta volontaria e su base individuale dell aderente
In caso di interruzione dell'attività lavorativa prima del raggiungimento dei requisti pensionistici, l' aderente potrà richiedere il riscatto in capitale della posrzrone previdenziale senza alcun tipa di penale (senza attender i 48 mesi) il trasferimento ad altra forma previdenziale oppure proseguire ? la contribuzione al Fondo pensione aperto su base individuale

n Fondo dovrà prevedere almeno un comparto che contempli il diritto quantomeno in caso di accesso ana prestazione pensionistica, ana corresponsione di un importo minimo garantita (non inferiore al tfr versata rivalutato ai sensi delle previsioni di legge) a rescindere dai risultati dì gestione anche al fine di consente il conferimento del TIR maturando secondo la modalità tacita

Art. 11 Rinvio

Per quanto non espressamente prevista nel presente accordo si applicano le disposizioni dei regolamenti dei Fondi e le disposizioni normative tempo per tempo vigenti

bo

MI

dl

Art. 12 - Decorrenza e durata

n presente accordo decorre dalla data ilora dino otto Mzì ne l'en sì intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora a d" detto dale Parti

v

Veneto Banca scpA

Dìrcredìtur

FABI:

Fiba/Cisl

Fisac/Cgil

\ joined

cry

est